

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- 1 -

**COMUNE DI
CASTELPLANIO**

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera C.C.
n. 06 del 28.02.2003

SOMMARIO

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Polizia Urbana.....	5
" 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.....	5
" 3 Ordinanze sindacali.....	5
" 4 Ordini verbali.....	6
" 5 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste	

dal presente regolamento.....	6
-------------------------------	---

CAPO II° - DISCIPLINA DELL'ACQUA E DEL SUOLO PUBBLICO

" 6 Inquinamento atmosferico e delle acque.....	7
" 7 Utilizzo dell'acqua del pubblico acquedotto.....	7
" 8 Definizione di suolo pubblico.....	7
" 9 Occupazione di suolo pubblico.....	8
" 10 Occupazioni momentanee di suolo pubblico.....	8
" 11 Carico e scarico delle merci.....	9
" 12 Scarico di rottami e di detriti.....	10
" 13 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.....	10
" 14 Installazione di tende solari.....	11
" 15 Installazione di vetrine.....	11
" 16 Luminarie.....	12
" 17 Addobbi, festoni, bandiere e indicazioni varie senza fini pubblicitari.....	12
" 18 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.....	13
" 19 Installazione di chioschi ed edicole.....	13
" 20 Divieto di giochi sul suolo pubblico.....	13
" 21 Collocamento di condutture.....	14

CAPO III° - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

" 22 Disposizioni di carattere generale.....	16
" 23 Gettito e scarico di rifiuti.....	16
" 24 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.....	16

" 25 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.....	17
" 26 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	17
" 27 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.....	17
" 28 Trasporto di materiale di facile dispersione.....	18
" 29 Sgombero della neve.....	18
" 30 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.....	19
" 31 Divieto dell'esercizio di attività ed industrie su aree pubbliche.....	19
" 32 Disposizioni riguardanti gli animali.....	19
" 33 Cani.....	20
" 34 Colombi e animali liberi.....	20
" 35 Divieto di getto di opuscoli o foglietti.....	21
" 36 Divieto di segatura e spaccatura della legna.....	21
" 37 Bagni pubblici.....	21

CAPO IV° - DECORO DEI CENTRI ABITATI

" 38 Manutenzione degli edifici.....	22
" 39 Collocamento di cartelli ed iscrizioni.....	23
" 40 Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	23
" 41 Ornamento esterno ai fabbricati.....	23
" 42 Depositi in proprietà privata.....	24
" 43 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.....	24
" 44 Spolveramento di panni e tappeti.....	24

" 45 Bestie macellate e trasporto carni.....	25
" 46 Pattumiere e recipienti con rifiuti.....	25
" 47 Viali, parchi e giardini pubblici.....	25
" 48 Vasche e fontane.....	26
" 49 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	27
" 50 Terreni confinanti col suolo pubblico.....	27

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

" 51 Inquinamento acustico.....	29
" 52 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie.....	29
" 53 Impianti di macchinari.....	30
" 54 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	31
" 55 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	31
" 56 Rumori nei locali pubblici e privati.....	32
" 57 Uso di strumenti sonori.....	32
" 58 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.....	32
" 59 Venditori e suonatori ambulanti.....	33
" 60 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie.....	33
" 61 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.....	33
" 62 Suono delle campane.....	34
" 63 Sale da ballo, cinema e ritrovi.....	34
" 64 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.....	34
" 65 Carovane di nomadi.....	35

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

" 66 Accensione fuochi in centri abitati.....	36
" 67 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.....	36
" 68 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.....	36
" 69 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.....	37
" 70 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.....	38
" 71 Fucine e forni.....	38
" 72 Uso di fiamma libera.....	38
" 73 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.....	39
" 74 Animali pericolosi.....	39
" 75 Strumenti da taglio.....	40
" 76 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.....	40
" 77 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli adifici.....	40
" 78 Manutenzione di aree di pubblico transito.....	41
" 79 Materiale di demolizione.....	41
" 80 Insegne, persiane, vetrate di finestre.....	41
" 81 Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	41
" 82 Illuminazione dei portici, delle scale.....	42
" 83 Trattamenti con presidi sanitari nei centri abitati.....	42
" 84 Esercizio di mestieri girovaghi.....	42
" 85 Esercizio di guide pubbliche.....	43
" 86 Venditori di giornali.....	43
" 87 Baracche per pubblici spettacoli.....	43

" 88 Potatura e taglio di rami e piante.....	44
--	----

CAPO VII° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

" 89 Cortei funebri.....	
45	
" 90 Processioni e manifestazioni.....	45

CAPO VIII° - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI

" 91 Accertamento delle violazioni.....	46
" 92 Sanzioni.....	
..... 46	
" 93 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.....	46
" 94 Sequestro e custodia di cose.....	47
" 95 Sospensione delle licenze.....	47

CAPO IX° - DISPOSIZIONI FINALI

" 96 Procedure autorizzatorie.....	48
" 97 Entrata in vigore.....	48
" 98 Abrogazioni.....	
..... 48	

CAPO I°

Disposizioni generali

Art. 1

POLIZIA URBANA

1. La polizia urbana è disciplinata dalla legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti speciali che disciplinano le singole materie.

2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

3. Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale, anche fuori servizio, e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

3. Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità.

Art. 3

ORDINANZE SINDACALI

1. Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 4

ORDINI VERBALI

1. Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 5

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso o indennità;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale e indirizzate al Sindaco.

CAPO II°

Disciplina dell'acqua e del suolo Pubblico

Art. 6

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202,216,218,227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 7

UTILIZZO DELL'ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO

1 L'acqua del pubblico acquedotto può essere utilizzata per tutti gli usi consentiti dal relativo contratto di fornitura.

2 Nei periodi di carenza delle riserve idriche, segnalate dall'ente erogatore del servizio, l'Autorità comunale emette ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per fini diversi da quelli igienici e alimentari quali ad esempio innaffiatura di orti e giardini o lavaggio di veicoli.

(Pagamento in misura ridotta: comma 2 Euro 50,00)

Art. 8

DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

2. E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sovrastanti e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

3. Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al 1° comma, occorre anche il consenso del proprietario.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 9

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 10

OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico. Chiunque effettua occupazione momentanea di suolo pubblico, deve essere presente e pronto a rimuoverla qualora sia necessario.

2. Vengono considerate, altresì, occupazioni momentanee:

- a) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- b) Occupazioni con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno o altra attrezzatura o materiali di consumo per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di edifici di durata non superiore ad una giornata;
- c) Occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuati in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.

3. Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 11

CARICO E SCARICO DELLE MERCI

1. Nei centri abitati del Comune sono istituite delle piazzole di sosta per carico e scarico merci secondo le norme del codice della strada vigente.
2. In tali aree la sosta è consentita ai veicoli adibiti al trasporto di cose e ai veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, limitatamente alle operazioni di scarico e carico e al tempo stabilito dall'ordinanza istitutiva delle singole piazzole.
3. In tali aree è altresì consentito la sosta di autovetture i cui conducenti debbano caricare o scaricare merce pesante e/o voluminosa previa autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale.
4. Qualora le operazioni di carico e scarico merci, traslochi e operazioni simili non possano essere eseguite utilizzando le piazzole di cui al comma 1° del presente articolo né in altra zona ove vige obbligo di rispetto di segnaletica verticale e orizzontale istituita nel tratto di strada interessato, potrà essere autorizzata la sosta in deroga alla segnaletica stradale vigente.
5. Per effettuare le operazioni di carico e scarico merci fuori dalle zone precostituite e in area ove osta una particolare segnaletica verticale o orizzontale gli interessati dovranno richiedere l'autorizzazione per occupare suolo pubblico presso gli uffici della Polizia Municipale.
6. La domanda deve essere presentata al Sindaco su carta legale.
7. L'amministrazione Comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari modalità e tempi di esecuzione ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
8. Le operazioni, di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
9. In caso di inosservanza, L'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

10. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

11. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.

12. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

13. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 12

SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

3. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 13

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed esercizi pubblici, nonchè di esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
4. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 14

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. Per l'installazione di tende solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento Edilizio Comunale", dal "Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" e dal "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità".
2. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 15

INSTALLAZIONE DI VETRINE

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 16

LUMINARIE

1. Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1 novembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Gli interessati devono richiedere all'Autorità comunale l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

5. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m.5.10 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m.3.00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

6. Le stesse devono essere posizionate in modo tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 17

ADDOBBI, FESTONI, BANDIERE E INDICAZIONI VARIE SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi, festoni, bandiere, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

2. Non è altresì soggetta ad alcuna autorizzazione l'apposizione momentanea di indicazioni varie in occasioni di eventi particolari.

3. E' fatto divieto di attaccare quanto indicato nei commi precedenti sui pali della segnaletica stradale.

4. L'apposizione di quanto indicato nei commi precedenti dovrà avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi forma di danneggiamento o imbrattamento dei sostegni utilizzati.

5. E' fatto obbligo al committente di far rimuovere quanto apposto, entro 48 ore dal termine della festa o dell'evento a cui si riferisce.

6. In difetto la rimozione potrà essere effettuata dall'Amministrazione Comunale con l'addebito delle spese sostenute a carico del committente.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 18

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 19

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

(Pagamento misura ridotta: Euro 200,00)

Art. 20

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' di norma vietato, su aree di circolazione, l'uso di pattini, di trampoli e oggetti simili, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi segnali.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

3. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e similari ed è altresì vietato con tali oggetti imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico, fatti salvi gli usi ludici nel periodo di carnevale e in occasione di feste e sagre paesane.

(Pagamento in misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 21

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale, con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale, oltre che all'ufficio Polizia Municipale, dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

7. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi

precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

8. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

9. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

CAPO III°

Nettezza dei centri abitati

Art. 22

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, ivi compresi giardini e appezzamenti di terreno all'interno dei centri abitati, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

2. A tal fine è proibito deporvi, abbandonare o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 23

GETTITO E SCARICO DI RIFIUTI

1. E' vietato deporre o lasciare cadere, sul suolo pubblico e su aree e spazi privati visibili al pubblico, rifiuti, rottami e qualsiasi altra materia solida o liquida di lieve entità.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 24

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 25

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta, ferro e simili e agli esercenti mestieri girovaghi, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 26

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e

simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 27

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili posti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente è tenuto a provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 28

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 29

SGOMBERO DELLA NEVE

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 30

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

1. E' proibito in luoghi pubblici od aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 31

DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e

comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 32

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale detenuto.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. All'interno del centro abitato è vietata la detenzione di animali di specie equina, suina, bovina o comunque di grossa taglia.
6. E' invece consentito l'allevamento, per il solo uso proprio, di animali da cortile purché in numero totale non superiore a 12 unità.
7. L'allevamento e la detenzione degli animali consentita all'interno dei centri abitati dovrà comunque essere esercitata con modalità tali da evitare qualsiasi pregiudizio all'igiene e alla sanità pubblica, nonché qualsiasi disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.
8. L'Autorità comunale, qualora venga accertata la violazione alle norme del presente articolo, può ordinare al detentore di conformarsi alle norme stesse.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50)

Art. 33

CANI

1. Oltre a quanto previsto in materia di anagrafe canina e fatti salvi tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, è fatto obbligo, ai proprietari o detentori di cani, di impedire agli stessi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi ed ovunque si possa liberamente accedere, senza che siano tenuti a guinzaglio da persone in grado di controllare l'animale e, se mordaci, con museruola, fatta eccezione per i cani da pastore, per i cani da caccia e da tartufo, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per l'esercizio della caccia o ricerca di tartufi, nonchè per i cani delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, Protezione Civile e Soccorso Alpino quando sono utilizzati per servizio.

2. I proprietari o detentori dei cani devono evitare di lasciare gli escrementi eventualmente emessi dagli stessi cani sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie, delle piazze, nelle aree di verde pubblico e in ogni spazio pubblico attrezzato per i giochi dei bambini e negli altri luoghi pubblici soggetti al calpestio pedonale.

3. Gli stessi proprietari o detentori di cani dovranno avere con se idonea attrezzatura per raccogliere gli eventuali escrementi e depositarli nei pubblici cassonetti per rifiuti.

4. I cani a guardia delle case, dei giardini e poderi, devono essere tenuti in modo che non possano aggredire, spaventare o recare danni ai passanti.

5. I proprietari o detentori di cani devono impedire agli stessi che, soprattutto nelle ore notturne, rechino disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.

(Pagamento misura ridotta: commi 1 e 2 Euro 100,00 – commi successivi Euro 50,00)

Art. 34

PICCIONI E ANIMALI LIBERI

1. E' vietato molestare, prendere o catturare piccioni liberi e non, di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'Autorità competente.

2. E' pure vietato alimentare gli animali liberi di ogni tipo su suolo pubblico o aperto al pubblico.

3. E' altresì vietato alimentare gli stessi sui davanzali delle finestre e sulle soglie delle porte delle abitazioni.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 35

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 36

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 37

BAGNI PUBBLICI

1. In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche, fuori dagli appositi manufatti.

2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e danneggiare i bagni pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

3. E' inoltre vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti.

4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

CAPO IV°

Decoro dei centri abitati

Art. 38

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
2. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere. Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione purché rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato, ovvero installate idoneamente sulle facciate secondarie ed in modo da non deturpare l'immagine del centro storico e dei palazzi storici.
3. L'installazione di antenne paraboliche è consentita sui tetti delle abitazioni del centro storico e dei palazzi storici. E' vietata nelle facciate e nei balconi delle abitazioni del centro storico e dei palazzi storici.
4. Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, l'Autorità comunale può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
5. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
6. I proprietari hanno, inoltre, l'obbligo dell'apposizione dei numeri civici e sono responsabili della loro conservazione e pulizia.
7. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
8. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

9. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

10. L'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

11. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 39

COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

1. Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie si applicano le disposizioni del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

Art. 40

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.

2. A questo scopo dovranno venire sempre presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 41

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di buon ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e polizia urbana.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 42

DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.
2. E' inoltre vietato di abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere.
3. Nel caso di violazione di detto obbligo l'Autorità comunale, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi.
4. In caso di inosservanza l'Autorità comunale provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 43

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. E' vietato stendere panni e biancheria su suolo pubblico o su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla circolazione stradale e pedonale.
4. E' altresì vietato installare in aree pubbliche fili atti allo scopo di stendere panni e biancheria.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 44

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 45

BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 46

PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

2. E' solo consentito di inserire i rifiuti negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi debitamente contenuti negli appositi sacchetti atti a questo uso.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 47

VIALI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, parchi e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi della acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi sulle panche o sedie;
- d) danneggiare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- h) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- i) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.
- j) fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette

provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

k) ai maggiori di anni 14 utilizzare i giochi e le attrezzature destinate ai bambini.

2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 48

VASCHE E FONTANE

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 49

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 50

TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

1. E' facoltà dell'Autorità comunale prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse.

2. Le recinzioni, devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

3. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

4. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute costantemente libere dalle erbe infestanti e comunque in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

5. La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Autorità comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

6. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, siepi o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

7. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

8. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

CAPO V°

Quiete Pubblica

Art. 51

INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 52

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali debitamente insonorizzati.

2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. Salva speciale autorizzazione dell'Autorità comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente.

5. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possano recare particolare molestia.

6. L'ufficio tecnico comunale e/o la Polizia Municipale, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori avvalendosi dell'attività del presidio multizonale di prevenzione e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano convenientemente l'orario di lavoro.

7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

8. Le attività esercitate con il sistema del "self-service 0 –24" sono di norma consentite a condizione che, per la loro posizione e/o modalità di funzionamento, non arrechino disturbo alla quiete e al riposo delle persone, nel cui caso l'Autorità comunale può disciplinare gli orari di esercizio delle stesse vietandone comunque il funzionamento dalle ore 22 alle ore 06.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 53

IMPIANTI DI MACCHINARI

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di norma, vietato.

2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

4. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

5. Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

6. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

7. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;

b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte

caso per caso;

c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

8. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

9. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

13. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

14. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 54

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei

provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 55

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

1. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nel centro abitato, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e altri rumori.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 56

RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 57

USO DI STRUMENTI SONORI

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

3. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 58

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 58

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali, venditori ambulanti o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

2. Possibili deroghe per particolari manifestazioni saranno concesse previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale.

3. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono

suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

4. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

5. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 60

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni molesti nell'interno dei pubblici locali.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 61

DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

2. Nel caso sopraddetto, gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

3. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere affidato alle strutture di accoglienza canina.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 62

SUONO DELLE CAMPANE

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 63

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

1. Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione dell'Autorità comunale ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.
2. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 64

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno degli stessi, a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 65

CAROVANE DI NOMADI

1. In tutto il territorio comunale è vietata la sosta alle carovane dei nomadi che non abbiano la residenza nell'ambito del Comune oltre a coloro che espletano attività di pubblico spettacolo non preventivamente autorizzate.
2. I trasgressori sono invitati a lasciare il territorio del Comune entro 24 ore dalla notifica del verbale di violazione al presente Regolamento.
3. In caso di inottemperanza si procederà a norma di legge.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

CAPO VI°

Norme di sicurezza negli abitati

Art. 66

ACCENSIONE FUOCHI IN CENTRI ABITATI

1. Nei centri abitati è vietato accendere fuochi liberi.
2. Nei giardini e nei cortili è consentito accendere fuochi di lieve entità servendosi di appositi camini o bracieri senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 67

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché

depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 68

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali abbiano caratteristiche che rispettino le norme di sicurezza vigenti in materia.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere dotate di porte taglia fuoco.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 69

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per

gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

4. Come norma di prevenzione antincendio, per l'installazione di bombole di gas ad uso domestico e delle tubazioni di collegamento delle stesse con gli apparecchi di funzionamento interni, devono essere rispettate le normative tecniche di sicurezza vigenti in materia.

5. Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.

6. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

7. Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

8. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 70

**ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE
NEI CORTILI E SCANTINATI**

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto in quantità eccessiva, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati, nei garage e nei magazzini sottostanti o adiacenti le abitazioni.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 71

FUCINE E FORNI

1. Non si possono attivare forni o fucine, esclusi quelli ad uso domestico, senza autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

2. La installazione o la realizzazione di forni di qualsiasi genere è soggetta al rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti in materia, nonché all'ottenimento della autorizzazione per lo scarico dei fumi in atmosfera nei casi previsti dalla legislazione vigente.

3. I forni soggetti a normativa antincendio potranno essere attivati solo ad avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi.

4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca della stessa.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 72

USO DI FIAMMA LIBERA

1. E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con

acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 73

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione all'Autorità comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi, sigarette od altri oggetti accesi.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 74

ANIMALI PERICOLOSI

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 75

STRUMENTI DA TAGLIO

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati o protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 76

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 77

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere

eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 78

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o su griglie, telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 79

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, se non incanalato in apposite tubazioni.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 80

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro ed altro idoneo mezzo.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 81

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

1. I pozzi, i buchi sul suolo, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 82

ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

2. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 83

TRATTAMENTI CON PRESIDIO SANITARI NEI CENTRI ABITATI

1. Per i trattamenti con disinfettanti e/o insetticidi, valgono le norme di legge e del vigente regolamento comunale d'igiene.

2. In ogni caso l'operatore dovrà evitare irrorando giardini, orti, aiuole o altri spazi verdi, che non siano irrorati, persone, animali domestici o veicoli.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

Art. 85

ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagi nel territorio del Comune, se prima non sia stato preventivamente avvisato l'Ufficio Polizia Municipale che potrà impartire prescrizioni.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovagi fuori dai luoghi individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovagi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 85

ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

1. L'esercizio del mestiere di guida è disciplinato da apposita normativa regionale.
2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, debbono comunicarlo, anche oralmente, all'Autorità comunale.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 86

VENDITORI DI GIORNALI

1. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco o chiosco.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 87

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

1. Senza la licenza dell'Autorità comunale, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato.

4. Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;

b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

5. L'Autorità comunale potrà pertanto, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 88

POTATURA E TAGLIO DI RAMI E PIANTE

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi privati confinanti con strade pubbliche, di procedere immediatamente alla potatura e al taglio dei rami e delle piante che, protendendosi oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica stradale o ne compromettono comunque la visibilità, ovvero impediscono o ostacolano il transito dei pedoni sui marciapiedi o limitano la pubblica illuminazione. Detti lavori dovranno essere effettuati, a cura e spese dei proprietari dei fondi, entro il 31 maggio di ogni anno e ripetuti ogni qualvolta la crescita vegetativa di siepi e rami lo rendano necessario. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico dei proprietari frontisti inadempienti.

2. La violazione di cui al primo comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, qualora i rami e le piante nascondano la segnaletica stradale o ne compromettano comunque la

visibilità.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

CAPO VII°

Manifestazioni con cortei

Art. 89

CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
2. I cortei funebri a piedi dall'abitazione dell'estinto, o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, fino alla Chiesa, sono di norma vietati.
3. Potranno essere autorizzati cortei funebri, in deroga a quanto stabilito dal comma precedente, in casi particolari e previo accordo con l'Ufficio Polizia Municipale.
4. Sono consentiti i cortei funebri dalla Chiesa in cui si svolge la funzione religiosa al cimitero.

(Pagamento misura ridotta: Euro 50,00)

Art. 90

PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

1. Tutte le processioni o altre manifestazioni religiose e non, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.
2. Le stesse dovranno essere comunicate alla Polizia Municipale con almeno

20 giorni di anticipo.

(Pagamento misura ridotta: Euro 100,00)

CAPO VIII°

Degli illeciti e relative sanzioni

Art. 91

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa secondo le norme contenute nel "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle Ordinanze e ai Regolamenti Comunali", fatta salva l'applicazione di leggi dello stato o regionali.

Art. 92

SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 7,9,11,12,17,20,23,24,25,26,27,29,30,32,33 comma 3-4-5, 34,35,36,37,41,43,44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,70,71,72,73,75,76,78,82,84,85,86,87,88,89 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 8,10,13,14,15,16,18,21,22,28,31,33 comma 1 e 2, 38,40,42,50,52,53,61,65,67,68,69,74,77,79,80,81,83,90 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all' art. 19 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro

1000,00.

Art. 93

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere abusive a cura e spese del trasgressore.
2. In caso di inottemperanza, l'Autorità comunale dispone l'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti inadempienti.

Art. 94

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre ch  le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate presso idoneo locale comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorit  competente.

Art. 95

SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente

Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO IX°

Disposizioni finali

Art. 96

PROCEDURE AUTORIZZATORIE

1. In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio assenso.

Art. 97

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 98

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento do Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 26 del 22.02.1989

2. Sono da ritenersi inoltre abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti, ordinanze, usi e consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.